## Reddito d'impresa

# In dichiarazione i valori fiscali saranno più vicini a quelli di bilancio

Ammortamenti con coefficienti da rivedere
Opportuno sfruttare le previsioni
del principio Oic 16 anche ai fini fiscali

Pagina a cura di
**Alessandro Germani**
**Franco Roscini Vitali**

I valori di bilancio costituiranno la base anche per le dichiarazioni. Lo prevede la delega fiscale per ridurre gli adempimenti amministrativi legati alla determinazione del reddito d'impresa, quando si tratta di apportare variazioni in aumento/diminuzione al risultato del conto economico.

Nel testo della delega sono citati ammortamenti, opere/forniture/servizi di durata ultrannuale, differenze su cambi per debiti/crediti in valuta e interessi di mora.

Sono semplificazioni "a costo zero" per l'erario, perché si tratta dello spostamento da un esercizio all'altro di componenti negativi/positivi di reddito.

**Gli ammortamenti**

A parte la rivisitazione dei coefficienti che in alcuni casi dovrebbero essere riformulati, la prima semplificazione dovrebbe riguardare la struttura del decreto del 1988 , in quanto si compone di pagine che sovente ripetono beni presenti in tutte le tipologie di attività con identici coefficienti.

Il problema, non di poco conto, è determinare la vita utile di impianti, molte volte complessi, per i quali nelle imprese più evolute la stima è effettuata dai tecnici e non dai contabili.

Nello specifico, le regole fiscali in materia di ammortamenti dovrebbero allinearsi a quanto prevedono i principi contabili.

Dovrebbero essere confermate alcune regole contenute nell'Oic 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, come la decorrenza dell'ammortamento dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso, piuttosto che in quello di entrata in funzione del bene, previsto dall'articolo 102 del Tuir.

Altre regole contabili che potrebbero essere confermate riguardano il calcolo dell'ammortamento anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati e l'ammortamento dei beni acquistati nell'anno in base ai mesi, anziché alla metà dello stesso, come previsto sempre dal Tuir.

**Componenti**

Un'altra regola contabile dell'Oic 16 riguarda le immobilizzazioni che comprendono componenti, pertinenze e accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale: l'ammortamento dei componenti si calcola separatamente dal cespite principale, se l'effetto è significativo con informativa nella nota integrativa.

Un caso ricorrente riguarda i magazzini automatizzati/robotizzati, nei quali scaffalature e quant'altro dovrebbero trovare specifiche aliquote: la risposta all'interpello 408/2019 non ha risolto il problema con soluzione pro-fisco che prescinde dalla natura di questi cespiti.

L'aliquota più pertinente per l'intera struttura produttiva (fabbricato e impianti) probabilmente non è quella del fabbricato, ma dell'impianto, come evidenzia la risoluzione 9/1285/85 che aveva esteso a tutto il magazzino robotizzato l'ammortamento del 17,50%, applicabile ai grandi impianti automatici. Il magazzino, infatti, è un sistema unitario, non possedendo una propria autonomia tecnico-funzionale.

**Proprietà e leasing**

La riforma fiscale dovrebbe essere l'occasione per correggere l'anomalia tra beni di proprietà e beni in leasing con modifica delle norme del codice civile, come già avvenuto per gli enti locali. Il trattamento fiscale seguirebbe le norme relative ai beni di proprietà.

Altre semplificazioni citate nella delega riguardano l'allineamento delle regole fiscali a quelle di bilancio per la valutazione di crediti/debiti in valuta al termine dell'esercizio, eliminando così le complicazioni oggi presenti. Medesimo discorso per gli interessi di mora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA